REGOLAMENTO (CEE) N. 1995/77 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 1977

relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1298/76 del Consiglio, del 1° giugno 1976, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1976, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2017/76 [4], in particolare l'articolo 6,

considerando che, nel quadro dei programmi di aiuto alimentare adottati con i regolamenti del Consiglio citati nell'allegato, l'Alto Volta ha chiesto la fornitura dei quantitativi di latte scremato in polvere parimenti indicati nell'allegato;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tali forniture in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare [5]; che è necessario in particolare precisare i termini e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento di cui all'allegato provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77, alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nello stesso allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.
(3) GU n. L 146 del 4. 6. 1976, pag. 3.
(4) GU n. L 224 del 16. 8. 1976, pag. 1.
(5) GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.

ALLEGATO (1)

Designazione della partita	A	B	C	D
1. Regolamenti del Consiglio applicati :				
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1298/76			
b) assegnazione	(CEE) n. 1299/76	130 t : (CEE) n. 1299/76 450 t : (CEE) n. 2018/76	(CEE) n. 2018/76	(CEE) n. 2018/76
2. Beneficiario	Alto Volta			
3. Paesi di destinazione				
4. Quantitativo totale della partita	582 t	547 t	585 t	586 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	risulterà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12			
6. Provenienza del latte scremato in polvere	acquisto sul mercato della Comunità			
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (2)	tenore in vitamine A : almeno 5 000 u.i. per 100 g tenore in vitamine D : almeno 500 u.i. per 100 g indicazione chiara della data di fabbricazione sui sacchi			
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Lait écrémé en poudre enrichi de vitamines A et D / Don de la Communauté économique européenne à la Haute-Volta »			
9. Termini di consegna	imbarco dopo il 30 ottobre e prima del 10 novembre 1977			
10. Fase e luogo di consegna	reso destinazione			
	461 t : Ouagadougou 121 t : Dori	189 t : Gaoua 240 t : Dedougou 118 t : Banfora	210 t : Bobo Dioulasso 200 t : Fada 175 t : Ouahigouya	226 t : Kaya 110 t : Tenkodogo 100 t : Yako 150 t : Koudougou
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna	Services du ministère de la santé publique dans les localités indiquées			
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	gara			
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12 il :	27 settembre 1977			

(1) Il presente allegato sostituisce, unitamente al bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. C 95 del 19 aprile 1977, pag. 7, il bando di gara del o degli organismi d'intervento interessati.

(2) Diversi da quelli indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1108/68 (vedi articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 303/77).